

12 marzo 2019

Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Commento

Attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera e indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati

Compendio

Il 25 aprile 2018 il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione Svizzera e ha definito le indennità da versare ai Cantoni per le spese occasionate dai minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati (MNA).

Il progetto comprende, da un lato, l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. In questo contesto occorre aumentare la somma forfettaria a favore dell'integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi. Al tempo stesso occorre codificare a livello di ordinanza la promozione della prima integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente nonché l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce.

Dall'altro lato, il progetto disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese occasionate dai MNA. Le spese computabili sostenute dai Cantoni per l'assistenza e l'aiuto sociale ammontano a complessivi 100 franchi per giorno e MNA. Conformemente alla decisione del Consiglio federale, la Confederazione si farà carico di queste spese in ragione di 86 franchi. Le modifiche interessano l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) e l'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.311).

Il 5 settembre 2018 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, protrattasi fino al 5 dicembre 2018. Son pervenuti 59 pareri. I Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali e la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS), i partiti alla sola eccezione dell'UDC nonché le associazioni mantello dell'economia sono fondamentalmente favorevoli al progetto, come del resto anche l'Unione delle città svizzere e le altre cerchie interessate. Le critiche più ricorrenti all'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera riguardano l'assenza di un finanziamento transitorio per il 2015 e il 2016, due anni caratterizzati da una forte affluenza di migranti nel settore dell'asilo, nonché la regolamentazione troppo dettagliata del processo di prima integrazione a livello esecutivo. È inoltre richiesto un monitoraggio per quanto riguarda l'impiego dei crediti. In tema di indennità corrisposte ai Cantoni per le spese occasionate dai MNA, le critiche più ricorrenti riguardano l'entità degli indennizzi complementari e la limitazione di questi indennizzi fino al 18° anno di età. Alcune fra le altre cerchie interessate hanno inoltre richiesto un monitoraggio della Confederazione per quanto riguarda l'impiego degli indennizzi complementari nonché un potenziamento della vigilanza della Confederazione sulla garanzia del bene dei minori.

I partecipanti alla consultazione approvano la data dell'entrata in vigore del progetto, fissata al 1° maggio 2019. Due Cantoni, la CDOS e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione criticano tuttavia il fatto che l'indennizzo complementare per i MNA sia posto in vigore troppo tardi.

1 Situazione generale di partenza

Allo scopo di migliorare l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente, l'assemblea plenaria della Conferenza dei Governi Cantonali (CdC) e il Consiglio federale hanno deciso, rispettivamente il 23 marzo 2018 e il 25 aprile 2018, di avviare i lavori di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera. Il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare l'importo della somma forfettaria a favore dell'integrazione versata ai Cantoni dagli attuali 6000 franchi a 18 000 franchi e di dare la possibilità ai Cantoni di impiegare tale somma forfettaria a favore della promozione linguistica precoce dei richiedenti l'asilo. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di attuare i parametri del processo d'integrazione ideale a livello esecutivo e di avviare una pertinente consultazione. In parallelo all'Agenda Integrazione Svizzera la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto un sistema di indennizzo delle spese per i minorenni non accompagnati nel settore dell'asilo e dei rifugiati (MNA). Ipotizzando che le spese computabili per l'assistenza e l'aiuto sociale ammontano complessivamente a circa 100 franchi per giorno e MNA, il Consiglio federale ha deciso che la Confederazione si farà carico di circa 86 di questi 100 franchi. Considerate le spese supplementari il Consiglio federale ha inoltre deciso di aumentare consequentemente le somme forfettarie globali con cui i Cantoni sono indennizzati già oggi per le spese di aiuto sociale sostenute nel settore dell'asilo e dei rifugiati. A tal fine ha approvato un modello di calcolo che tiene conto dell'evoluzione annuale dell'effettivo dei MNA.

Queste decisioni di principio del Consiglio federale devono essere attuate a livello di ordinanza. Le modifiche interessano l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (OIntS; RS 142.205) e l'ordinanza 2 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.311). L'OIntS disciplina la promozione della prima integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti nonché l'utilizzo della somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce dei richiedenti l'asilo, mentre l'OAsi 2 disciplina l'indennizzo dei Cantoni per le spese supplementari occasionate dai MNA.

2 Situazione iniziale per quanto riguarda l'Agenda Integrazione Svizzera

L'Agenda Integrazione Svizzera è illustrata in dettaglio nel rapporto del 1° marzo 2018 del Gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera».¹

3 Situazione iniziale per quanto riguarda l'indennizzo dei costi supplementari per i MNA

Conformemente alla ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale e alle disposizioni della legge sull'asilo (RS 142.31), la legislazione e l'applicazione del diritto per quanto riguarda l'aiuto sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati, quindi anche l'assistenza in questo settore, competono in linea di principio ai Cantoni. In conformità a questa competenza, nel maggio 2016 la CDOS ha adottato una serie di raccomandazioni riguardanti i MNA nel settore dell'asilo. L'obiettivo delle raccomandazioni è quello di armonizzare il diritto e le prassi cantonali per quanto riguarda l'alloggio e l'assistenza dei MNA e onorare così le indicazioni di principio della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

Tutte le basi riguardanti l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera sono pubblicate all'indirizzo: http://www.kip-pic.ch/it/. La pagina afferente è direttamente consultabile all'indirizzo: http://www.kip-pic.ch/it/pic/agenda-integrazione/.

Nel 2014 la proporzione di domande d'asilo di MNA rispetto alle domande complessive si era attestata al 3,3 per cento. Già nel 2015 questa percentuale era passata al 7 per cento, poi nel 2016 addirittura al 7,6 per cento. Il numero di MNA è aumentato conseguentemente: da circa 530 MNA al 1° gennaio 2014 si è passati a circa 3000 al 1° gennaio 2016 e a circa 3250 al 1° gennaio 2017. Questo effettivo molto più cospicuo si è tradotto in un conseguente aumento dei costi sostenuti dai Cantoni per garantire ai MNA un alloggio e un'assistenza consoni alle esigenze dei minori.

In un rapporto dedicato ai costi per l'alloggio e l'assistenza dei MNA, nel novembre 2016 la CDOS ha presentato le spese sostenute dai Cantoni e, su tale base, ha chiesto un aumento dei pertinenti sussidi federali. Stando ai rilevamenti della CDOS, i costi giornalieri medi in tutti i Cantoni si aggirano attorno ai 110 franchi per MNA. I Cantoni sostengono che i sussidi che oggi la Confederazione versa ai Cantoni sotto forma di somma forfettaria globale (ca. 50 franchi) lasciano scoperti costi giornalieri pari a ca. 60 franchi per MNA. Ciò corrisponde a un ammanco a loro carico di circa 60 milioni di franchi. Se i MNA fossero alloggiati esclusivamente in condizioni consone alle raccomandazioni della CDOS, l'ammanco per i Cantoni sarebbe addirittura di circa 70 milioni di franchi.

Successivamente la CDOS ha messo le cifre fornite dai singoli Cantoni, su cui si è basata per lo studio, a disposizione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la quale le ha sottoposte a un esame di plausibilità in collaborazione con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF). Sulla base di tale esame i dati sono poi stati rettificati d'intesa con la CDOS. Fondandosi sulle spese computabili rettificate, la SEM e la CDOS hanno svolto diversi colloqui fino a convenire un importo corrispondente a un indennizzo corretto delle spese complementari sostenute dai Cantoni per l'alloggio e l'assistenza dei MNA. Questo sistema di indennizzo gode dell'appoggio del Consiglio federale.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Agenda Integrazione Svizzera

Grazie al riassetto del settore dell'asilo, dal marzo 2019 le procedure d'asilo sono più celeri e dunque più brevi. Questo consente alle persone senza diritto di rimanere in Svizzera di tornare più rapidamente nel loro Paese d'origine oppure nello Stato Dublino competente. D'altro lato, le persone autorizzate a rimanere in Svizzera in qualità di rifugiati o in virtù di un'ammissione provvisoria possono integrarsi in maniera più rapida ed efficace. È proprio qui che interviene l'Agenda Integrazione: il suo obiettivo è quello di integrare in modo più rapido ed efficace le persone che soggiornano legalmente e a lungo termine in Svizzera. I Programmi d'integrazione cantonali (PIC) offrono già ai Cantoni un quadro di riferimento per tutte le offerte di promozione specifica dell'integrazione. Pertanto non occorre un riassetto radicale della promozione dell'integrazione. Le misure devono tuttavia essere attuate in tempi più brevi, essere coordinate in maniera ottimale tra loro ed essere accompagnate dall'inizio alla fine da una gestione individuale di ciascun caso. Inoltre, l'attuazione andrebbe intensificata e resa obbligatoria in tutti i Cantoni.

Allo scopo di completare e concretizzare gli obiettivi programmatici dei PIC, la Confederazione e i Cantoni hanno definito, contestualmente alla messa a punto dell'Agenda Integrazione per rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, obiettivi d'efficacia comuni obbligatori per tutti i Cantoni e misurabili sotto il profilo qualitativo. Per poter raggiungere questi obiettivi bisogna che i parametri della prima integrazione negli ambiti di promozione dell'integrazione prima informazione e fabbisogno d'integrazione, Consulenza (accompagnamento), Lingua, Potenziale in ambito formativo e occupazionale, Coesistenza (integrazione sociale) siano attuati a livello nazionale per tutti i rifugiati e gli ammessi a titolo provvi-

sorio. Occorre inoltre stabilire nell'OIntS l'obbligo di estendere gli accordi di programma anche a questi ambiti di promozione della prima integrazione.

4.2 Indennizzo delle spese complementari per i MNA

Mediante somme forfettarie la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese occasionate dal sostegno e dall'assistenza alle persone nel settore dell'asilo e dei rifugiati. Queste cosiddette somme forfettarie globali coprono tutte le spese per l'aiuto sociale e comprendono un contributo specifico alle spese di assistenza. Oggi la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale pari a circa 1500 franchi per mese e persona, il che corrisponde a un importo forfettario giornaliero di circa 50 franchi.

Alloggiare e assistere i MNA in conformità alle indicazioni di principio dettate dalla protezione dei minori implica costi piuttosto elevati. Infatti la giovane età di questi richiedenti, il loro bisogno di sviluppo e formazione, la loro vulnerabilità e l'assenza di legami famigliari in Svizzera richiedono particolari condizioni di alloggio e assistenza. Le pertinenti spese sono state rivedute e consolidate in collaborazione con la CDOS alla luce del principio sancito dal diritto in materia di sovvenzioni che prevede l'adozione di soluzioni poco onerose. Le spese computabili sono state calcolate escludendo i valori aberranti (sia verso l'alto sia verso il basso). In base a questi calcoli e conformemente alla decisione del Consiglio federale del 25 aprile 2018, i sussidi per l'alloggio e l'assistenza dei MNA devono essere adeguati come segue:

i costi giornalieri a copertura dei quali è versata la somma forfettaria globale sono valutati a 100 franchi per MNA. Inoltre la quota parte per l'assistenza, pari a 57,10 franchi al giorno, che conformemente alla LAsi la Confederazione deve coprire solo in parte, è coperta grazie alle sovvenzioni in ragione del 75 per cento (= 42,83 franchi). La quota parte per le spese dell'aiuto sociale pari a 42,90 franchi al giorno è invece interamente coperta. Insieme la quota parte delle spese di assistenza e quella delle spese per l'aiuto sociale danno luogo a un nuovo contributo federale pari a circa 86 franchi (85,73 franchi) per giorno e MNA. L'importo di 86 franchi viene ripartito sulle somme forfettarie globali previste per l'insieme delle persone del settore dell'asilo. Sarà adeguato di anno in anno in funzione del numero di MNA, ovvero del rapporto del loro numero rispetto al numero complessivo delle persone rientranti nel settore dell'asilo. In questo modo è possibile aumentare i sussidi in maniera semplice e corretta pur mantenendo il sistema di indennizzo in essere, senza dover creare una somma forfettaria separata per l'indennizzo delle spese di alloggio e assistenza dei MNA.

5 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni

5.1 Agenda Integrazione Svizzera

Basandosi su una matrice quantitativa di 11 000 ammissioni provvisorie e concessioni dell'asilo, l'attuazione dell'Agenda Integrazione comporta per la Confederazione spese supplementari pari a 132 milioni di franchi l'anno. Le misure complementari dell'Agenda Integrazione e la loro attuazione sistematica generano una riduzione delle somme forfettarie globali. Si stima che dopo sei anni questo effetto comporterà per la Confederazione una diminuzione delle uscite a titolo di sussidi versati ai Cantoni nel settore dell'aiuto sociale pari a circa 66 milioni di franchi l'anno. Nel sistema attuale il calcolo della somma forfettaria globale tiene conto del tasso d'occupazione. Lo sviluppo, previsto nel quadro dell'Agenda Integrazione,

Rapporto del Gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (n. 5. Finanziamento)

delle misure d'integrazione e di formazione professionale la cui attuazione richiede un permesso (stage, prestazioni lavorative, tirocinio, pretirocinio, ecc.) determina quindi una riduzione della somma forfettaria globale, anche se una parte delle persone interessate continua a dipendere dall'aiuto sociale. Pertanto sul lungo periodo gli oneri supplementari per la Confederazione nel quadro dell'Agenda Integrazione sono stimati a circa 66 milioni di franchi l'anno. Contestualmente al secondo mandato dell'Agenda Integrazione³ occorrerà riesaminare il sistema di finanziamento nel suo insieme per il settore dei rifugiati e dell'asilo e perseguire un ulteriore sgravio finanziario nel settore dell'aiuto sociale.

Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera i richiedenti l'asilo con prospettiva di rimanere in Svizzera devono poter beneficiare delle offerte di promozione linguistica. Durante la procedura velocizzata e la procedura Dublino non è ancora opportuno applicare queste misure. La procedura ampliata è invece il contesto indicato per avviare il processo integrativo, giacché a questo stadio la probabilità di una permanenza durevole in Svizzera aumenta nettamente. Per promuovere l'integrazione di queste persone i Cantoni possono impiegare mezzi finanziari corrisposti loro a titolo della somma forfettaria a favore dell'integrazione. La Confederazione non versa contributi supplementari. La promozione linguistica inizia semplicemente prima. Pertanto le offerte di promozione linguistica per i richiedenti l'asilo durante la procedura ampliata non hanno ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

L'aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione non ha ripercussioni sul personale della Confederazione. L'attuazione dell'Agenda Integrazione genera un onere supplementare in termini di personale per i Cantoni, di cui è stato tenuto conto nel calcolare le spese delle singole misure di promozione della prima integrazione.

5.2 Indennizzo dei costi supplementari per i MNA

I sussidi federali supplementari versati ai Cantoni per indennizzare le spese per i MNA richiedenti l'asilo o ammessi a titolo provvisorio ammontano a circa 30 milioni l'anno, quelli per i rifugiati minorenni non accompagnati a circa 2 milioni di franchi (calcolati in funzione degli effettivi al 31 ottobre 2017). In concreto, contestualmente al preventivo 2019 è stato sollecitato un finanziamento pari a 19 9 milioni di franchi e nel quadro del piano integrato dei compiti e delle finanze 2020-2022 sono stati sollecitati finanziamenti pari a 28 milioni di franchi l'anno per le spese supplementari generate dai MNA dell'intero settore dell'asilo e dei rifugiati. È stato tenuto conto del fatto che le disposizioni esecutive entreranno in vigore soltanto il 1° maggio 2019.

Siccome i sussidi federali supplementari sono indicizzati in base al numero di MNA, ovvero al rapporto del numero di MNA rispetto al numero complessivo di persone rientranti al settore dell'asilo e dei rifugiati, il loro importo è adeguato di anno in anno ai costi effettivi per MNA. Un primo adeguamento è stato effettuato con l'entrata in vigore della modifica d'ordinanza, nel 2019, in base agli effettivi al 31 ottobre 2018. Calcolate sulla base dell'effettivo al 31 ottobre 2018, i costi supplementari per MNA nell'intero settore dell'asilo e dei rifugiati per il periodo che si estende dal maggio al dicembre 2019 compreso ammontano a circa 12 milioni di franchi. Ciò corrisponde a un sussidio federale supplementare annuo per l'alloggio e l'assistenza dei MNA pari a circa 18 milioni di franchi.

Il contributo federale supplementare all'alloggio e all'assistenza dei MNA del settore dell'asilo e dei rifugiati non ha ripercussioni sul personale della Confederazione.

Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (n. 5. Finanziamento)

6 Risultati della consultazione

6.1 Risultati della consultazione sull'OIntS

Tutti i Cantoni pronunciatisi come anche la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) plaudono all'attuazione dell'Agenda integrazione Svizzera. Sette Cantoni e la CdC sono favorevoli
alla messa in vigore delle modifiche di ordinanza al 1° maggio 2019. Oltre la metà dei Cantoni e la CdC chiedono tuttavia un finanziamento transitorio per il 2015 e il 2016, due anni
caratterizzati da un forte afflusso di migranti nel settore dell'asilo, oppure la concessione retroattiva della somma forfettaria maggiorata con effetto al 1° gennaio 2018.

Tra i partiti che hanno partecipato alla consultazione, solo l'UDC respinge il progetto, adducendo che le persone ammesse provvisoriamente debbano essere fondamentalmente escluse da qualsiasi misura integrativa. PES, PPD e PSS sono favorevoli al progetto. Secondo il PPD, la Svizzera nutre un interesse a un'integrazione riuscita e durevole. Il PES vede di buon occhio qualsiasi misura finalizzata ad agevolare l'integrazione sociale, professionale e finanziaria di persone residenti in Svizzera. Il PSS ritiene che la Svizzera debba mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari per consentire alle persone fuggite dal loro Paese di integrarsi con successo qui da noi. Il PLR è fondamentalmente favorevole all'aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione e della somma forfettaria globale. Considera tuttavia eccessivamente ottimista la stima secondo cui ciò consentirebbe di conseguire una riduzione delle spese dell'aiuto sociale dell'ordine di 66 milioni di franchi.

Le associazioni mantello dell'economia (Travail.Suisse, Unione sindacale svizzera [USS], Unione svizzera dei contadini [USC] e Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM]), appoggiano il progetto. L'USAM caldeggia l'obiettivo secondo cui sette anni dopo l'arrivo in Svizzera la metà di tutte le persone ammesse provvisoriamente e di tutti i rifugiati in età adulta si è integrata in modo duraturo nel mercato del lavoro primario. L'USC è favorevole all'impostazione in funzione di un'integrazione più celere ed efficace. Secondo l'USS, gli adeguamenti previsti costituiscono un passo nella direzione giusta. Travail.Suisse considera che sostenere le persone nel settore dell'asilo rappresenti un contributo al benessere dell'intera popolazione. Anche l'Unione delle città svizzere (UCS) caldeggia il progetto e chiede che in sede di applicazione sia tenuto conto per quanto possibile delle offerte esistenti a livello comunale.

Anche le altre cerchie interessate accolgono favorevolmente il progetto. Lo appoggiano in particolare giacché codificando a livello esecutivo la prima integrazione e l'aumento delle somme forfettarie è compiuto un passo importante verso una promozione dell'integrazione mirata e orientata ai bisogni. È accolto favorevolmente anche l'apprendimento precoce della lingua per i richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata, giacché in questo modo è possibile intervenire con particolare efficacia in vista dell'integrazione professionale futura.

I partecipanti alla consultazione che si sono pronunciati sull'attuazione dell'Agenda integrazione, alla sola eccezione dell'UDC, plaudono all'aumento della somma forfettaria dagli attuali 6000 a 18 000 franchi. Quasi la metà dei Cantoni, l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM), la CdC e la Conferenza dei delegati cantonali all'integrazione (CDI) trovano che il processo di prima integrazione sia codificato in maniera eccessivamente dettagliata a livello esecutivo. In questo modo si limita inutilmente un ulteriore sviluppo dinamico dell'Agenda integrazione. Diversi partecipanti alla consultazione (p.es. PLR, PSS, Caritas, Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili [FSAG], Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]) ritengono necessario e importante mettere a punto un monitoraggio (controlling). Un terzo dei Cantoni e la CdC osservano che un eventuale monitoraggio può essere riferito unicamente alle persone per le quali è corrisposta la somma forfettaria a favore dell'integrazione maggiorata.

6.2 Risultati della consultazione sull'OAsi 2

Tutti i Cantoni che si sono espressi in merito all'indennizzo dei Cantoni per i costi occasionati dai MNA come anche la CDOS plaudono all'aumento dei contributi federali. L'aumento delle indennità consentirà di meglio coprire i costi sostenuti dai Cantoni nel settore dell'alloggio e dell'assistenza dei MNA. Circa la metà dei Cantoni propone modifiche per quanto riguarda il calcolo degli indennizzi complementari per i MNA. Alcuni Cantoni (AG, AR, BE, FR, GE, GL, GR, NE, VD, VS, ZH) obiettano che nemmeno gli indennizzi supplementari basteranno a coprire la totalità dei costi occasionati dall'attuazione delle raccomandazioni della CDOS riguardanti i MNA, pubblicate nel maggio 2016. Alcuni Cantoni chiedono che gli indennizzi per i costi supplementari generati dai MNA siano corrisposti anche dopo il 18° anno d'età (AR, GL, TI), rispettivamente che sia versato alle strutture (AR, FR) un contributo ai costi fissi – indipendentemente dal numero di MNA residenti in un Cantone. Per scrupolo di chiarezza e semplicità procedurale, alcuni Cantoni (SZ, UR, VD) si pronunciano contro un adeguamento annuo della quota parte supplementare in base al numero di MNA. Quattro Cantoni (GE, SZ, UR, VD) prediligono una somma forfettaria globale separata per i MNA.

La messa in vigore dell'OAsi 2 riveduta è prevista per il 1° maggio 2019. Due Cantoni (GR, AG), l'ASM e la CDOS sostengono che gli indennizzi dei costi supplementari entrano in vigore troppo tardi. In passato sono già stati sostenuti costi elevati. Il Canton AG chiede un versamento retroattivo degli indennizzi supplementari.

Tra i partiti che si sono pronunciati sull'OAsi 2, soltanto l'UDC si oppone all'indennizzo dei costi supplementari occasionati dai MNA. L'UDC mette in questione la necessità di riservare ai MNA un oneroso trattamento particolare. Considera inoltre troppo complicate sia le modalità di calcolo sia la ripartizione dei contributi supplementari sulle somme forfettarie globali in essere. Si pronuncia pertanto a favore di un indennizzo caso per caso dei costi per i MNA. PES, PLR, PPD e PSS sono favorevoli all'aumento delle somme forfettarie globali. Il PSS sottolinea l'assoluta necessità di mettere a disposizione congrui mezzi finanziari per tenere conto delle esigenze specifiche dei MNA.

Le associazioni mantello dell'economia (Travail.Suisse, USAM, UCS e USS) plaudono al progetto. USS e Travail.Suisse caldeggiano misure incisive a tutela dell'infanzia nonché un alloggio e un'assistenza che tengano debitamente conto dell'età e dello sviluppo dei MNA. L'UCS deplora tuttavia l'assenza di chiarezza che caratterizza sia le modalità di calcolo sia la ripartizione dei contributi supplementari sulle somme forfettarie globali in essere.

Anche le altre cerchie interessate (tra cui ACNUR, Caritas, CFM, COSAS, CRS, FSAG e OSAR) plaudono fondamentalmente all'aumento delle somme forfettarie globali. In particolare perché contribuisce a garantire condizioni di alloggio migliori e più consone all'età. Sono tuttavia proposte alcune modifiche e alcuni complementi per quanto riguarda il calcolo delle indennità supplementari e il potenziamento dei controlli sull'utilizzo dei crediti. Alcune delle altre cerchie interessate chiedono che le indennità maggiorate siano versate anche oltre il 18° anno di età dei MNA e sono pertanto favorevoli al versamento di contributi compensatori o di indennità supplementari per un periodo di tempo maggiore. Vi è anche chi chiede una maggiore vigilanza della Confederazione sulla tutela del bene del minore. Queste cerchie chiedono uno strumento di controlling o un monitoraggio a tutto campo dell'utilizzo degli indennizzi supplementari.

7 Adeguamenti successivi alla procedura di consultazione

7.1 OIntS

In base ai risultati della consultazione, sono stati apportati i seguenti adeguamenti materiali:

- per descrivere più da vicino le misure concrete tese a promuovere l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, l'avamprogetto di ordinanza parlava di «processo di prima integrazione». Alcuni partecipanti alla consultazione, tra cui la CDI, hanno trovato la formulazione imprecisa. Pertanto in tutto il testo dell'ordinanza l'espressione «processo di prima integrazione» è stato sostituito tramite «promozione della prima integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati». Fondandosi sul documento di base PIC 2018–2021⁴, inoltre, la nozione di «modulo di promozione» è stata sostituita tramite «ambito di promozione».
- ASM, CdC e CDI hanno fatto notare che la definizione troppo dettagliata delle misure nell'ambito dell'accordo di programma limita nettamente il margine manovra dei Cantoni. Ciò riguarda in particolare la descrizione di elementi centrali della «prima informazione», della «valutazione individuale delle risorse» e della «promozione del potenziale in ambito formativo e occupazionale». Le misure da attuare nel quadro dell'Agenda Integrazione sono pertanto formulate in maniera più aperta. Sono calcate come sinora sul rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 «Agenda Integrazione Svizzera».
- Le misure codificate negli accordi di programma sono state integrate mediante la voce «lingua e formazione nella prima infanzia», giacché senza tale aggiunta mancherebbe un riferimento a questo obiettivo dell'Agenda Integrazione Svizzera.
- Sono state integrate disposizioni transitorie che disciplinano la delimitazione finanziaria rispetto ai programmi della Confederazione in atto nonché i termini per la conclusione degli accordi di programma, per il caso in cui non si giungesse a un accordo nel quadro dei pertinenti negoziati.

Non sono state considerate le seguenti richieste dei partecipanti alla consultazione:

- oltre la metà dei Cantoni e la CdC hanno chiesto un finanziamento transitorio per gli anni 2015 e 2016, caratterizzati da un forte numero di domande d'asilo, oppure il versamento retroattivo della somma forfettaria maggiorata dal 1° gennaio 2018. La richiesta è stata disattesa giacché la questione era già stata discussa a fondo in corso di sviluppo dell'Agenda Integrazione Svizzera ed era stata respinta dal Consiglio federale.
- Il monitoraggio dell'Agenda Integrazione richiesto da diversi partecipanti alla consultazione è in gran parte già realizzato. La SEM, infatti, esercita già oggi un controlling sugli obiettivi e le finanze dei PIC, nel cui contesto sarà realizzata l'Agenda Integrazione. Dal 2018 questo controlling è integrato con il rilevamento di indicatori numerici. Inoltre, nel quadro dell'Agenda Integrazione (Fase II) è stato conferito un secondo mandato il quale prevede lo sviluppo di un monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda Integrazione. Questo sottoprogetto è svolto sotto l'egida della SEM e della CdC. In questo contesto, un terzo dei Cantoni e la CdC hanno rilevato che il previsto monitoraggio può essere riferito unicamente alle persone per le quali è versata la somma forfettaria maggiorata a favore dell'integrazione. Nel quadro del sottoprogetto occorre appurare a partire da quale data sarà applicabile il monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda Integrazione.
- Alcuni partecipanti alla consultazione hanno peraltro rilevato che, nel quadro dell'attuazione dell'Agenda Integrazione, i Cantoni dovranno prodigarsi per garantire

^{4 «}Documento di base PIC 2018–2021» del 25 gennaio2017, consultabile sotto: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Integrazione > Programmi cantonali d'integrazione > PIC 2018–2021 > Basi PIC 2018-2021.

una promozione efficace dell'integrazione. Chiedono pertanto la messa in atto di un meccanismo volto a sanzionare i Cantoni che non attueranno o attueranno in maniera insufficiente l'Agenda Integrazione o i loro compiti esecutivi nel quadro degli allontanamenti. Ora, un siffatto meccanismo esiste già. La Confederazione può esigere il rimborso dei propri contributi alla promozione dell'integrazione ove un Cantone non adempia gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e di efficacia, o li adempia solo parzialmente, ove non siano possibili ulteriori miglioramenti e il Cantone non dimostri di essere esente da colpa (art. 19 OIntS). Dal 1° ottobre 2016 la Confederazione ha inoltre la possibilità di esigere il rimborso di indennizzi a titolo forfettario già versati oppure di rinunciare a versare siffatti indennizzi qualora un Cantone non adempia i propri obblighi d'esecuzione o li adempia solo parzialmente (art. 89b LAsi).

7.2 OAsi 2

Non sono introdotte modifiche materiali. Nello specifico, non è stato tenuto conto delle seguenti richieste dei partecipanti alla consultazione:

- alcuni Cantoni hanno chiesto un aumento dell'importo delle indennità supplementari per le spese di alloggio e assistenza dei MNA. La richiesta non è stata considerata giacché sostenuta soltanto da una minoranza di partecipanti. Lo stesso dicasi per la richiesta avanzata da alcuni Cantoni e altri partecipanti in vista di un contributo alle spese fisse occasionate dai MNA, rispettivamente alle spese occasionate dai MNA durante un periodo di tempo considerevole anche dopo il raggiungimento dell'età di 18 anni. La disciplina prevista coincide peraltro con la soluzione congiunta elaborata previamente dalla Confederazione e dai Cantoni.
- È mantenuto l'adeguamento annuo degli indennizzi in funzione del numero di MNA, rispettivamente della quota parte di MNA rispetto all'effettivo complessivo. Questo adeguamento annuale garantisce un indennizzo adeguato dei costi sostenuti dai Cantoni anche in caso di fluttuazione del numero di MNA. Considerazioni di economia amministrativa e ragioni sistematiche giustificano pienamente il versamento degli indennizzi complementari nel quadro delle somme forfettarie globali in essere. Questo consente di mantenere il sistema di finanziamento odierno ed evita di dover creare una somma forfettaria separata.
- Non sono state considerate nemmeno le richieste riguardanti la vigilanza sulle misure tese a garantire il bene del minore e la richiesta di uno strumento di controlling, rispettivamente di un monitoraggio a tutto campo, per quanto riguarda l'utilizzo degli indennizzi supplementari. Infatti la Costituzione federale non conferisce alla Confederazione né un diritto di impartire istruzioni né un diritto di sorveglianza nell'ambito dell'organizzazione dell'alloggio e dell'assistenza dei MNA. Inoltre, l'entità trascurabile del volume finanziario degli indennizzi supplementari per MNA rispetto agli indennizzi globali per i costi legati all'aiuto sociale e al soccorso d'emergenza, non giustifica l'introduzione di un controllo complesso e oneroso.

8 Commenti alle singole disposizioni

8.1 Agenda Integrazione Svizzera

Articolo 14 OlntS

I contributi finanziari per la promozione specifica dell'integrazione sono stanziati in prima linea in virtù dei PIC. Questi sono parte integrante degli accordi di programma che la Confederazione stipula con i Cantoni in virtù dell'articolo 20a della legge sui sussidi (LSu; RS 616.1).

L'utilizzo dei crediti versati a titolo della somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 15 OlntS) e del credito per la promozione dell'integrazione (art. 16 OlntS) deve figurare nei PIC. Dev'essere trasparente e ricostruibile. Il consuntivo per ciascuna di queste due fonti di finanziamenti dev'essere presentato separatamente. La SEM ha disciplinato i dettagli riguardanti l'applicazione dei PIC nella propria circolare del 25 gennaio 2017⁵ «Promozione specifica dell'integrazione 2018–2021» e nella circolare del 4 dicembre 2018⁶ «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018–2021».

Articolo 14a OIntS

Allo scopo di completare e concretizzare gli obiettivi programmatici dei PIC, la Confederazione e i Cantoni hanno definito, contestualmente alla messa a punto dell'Agenda Integrazione per rifugiati riconosciuti (R) e persone ammesse provvisoriamente (AP), i seguenti obiettivi d'efficacia comuni obbligatori per tutti i Cantoni e misurabili sotto il profilo qualitativo:

- AP/R raggiungono un livello linguistico corrispondente al loro potenziale. Tre anni dopo l'arrivo in Svizzera hanno almeno le competenze linguistiche di base per destreggiarsi nella vita di tutti i giorni (almeno A1).
- 2. L'80 per cento dei bambini rientranti nel settore dell'asilo che giungono in Svizzera tra i 0 e i 4 anni è in grado, all'inizio della scuola dell'obbligo, di comunicare nella lingua parlata nel luogo di residenza.
- 3. Cinque anni dopo l'arrivo in Svizzera due terzi degli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni stanno frequentando una formazione post-obbligatoria.
- 4. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera la metà di tutti gli AP/R in età adulta si è integrata in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.
- 5. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera gli AP/R si sono familiarizzati con lo stile di vita svizzero e hanno contatti sociali con la popolazione locale.

Non tutti gli AP/R sono in grado di seguire una formazione e inserirsi nel mercato del lavoro. Le difficoltà vanno spesso ricondotte all'esperienza di fuga, ai problemi di salute o alla situazione familiare. Si presume che il 70 per cento delle persone in età occupabile (16-50 anni) disponga del potenziale richiesto, il 30 per cento no. Gli obiettivi, tuttavia, sono calcolati in base alle corrispondenti fasce d'età nell'intera popolazione. L'obiettivo 3 significa che 5 anni dopo l'arrivo in Svizzera il 95 per cento dei giovani in grado di seguire una formazione sta

⁵ Circolare «Promozione specifica dell'integrazione 2018–2021» della SEM del 25 gennaio 2017, consultabile all'indirizzo: www.sem.admin.ch/content/sem/it/home.html> Entrata & soggiorno > Integrazione > Programmi cantonali d'integrazione > PIC 2018–2021.

⁶ Circolare «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018–2021» della SEM del 4 dicembre 2018, consultabile all'indirizzo: www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Agenda Integrazione Svizzera.

frequentando una formazione post-obbligatoria. L'obiettivo 4 significa che 7 anni dopo l'arrivo in Svizzera il 70 per cento degli adulti con un potenziale lavorativo si è inserito in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.

Per raggiungere questi obiettivi, sono necessarie misure di promozione per gli AP/R adatte alle esigenze e strutturate in maniera modulare. La Confederazione e i Cantoni hanno convenuto di sostenere la prima integrazione degli AP/R in tutta la Svizzera nel quadro dei seguenti ambiti di promozione⁷. Per l'attuazione della maggior parte di questi ambiti di promozione la SEM e la CdC hanno formulato delle raccomandazioni congiunte (cfr. nota a piè di pagina 7)

<u>Prima informazione e fabbisogno d'integrazione</u>: in futuro, tutti gli AP/R devono essere accolti e informati in modo sistematico sul processo d'integrazione e sulle aspettative (diritti e obblighi, vita in Svizzera) che il Paese d'accoglienza nutre nei loro confronti.

Accompagnamento durante l'intero processo e valutazione del potenziale: un punto di contatto specializzato che opera in modo interdisciplinare garantisce agli AP/R una consulenza e un'assistenza personalizzata e professionale nel quadro della promozione della prima integrazione. Per tutti gli AP/R di età compresa tra i 16 e i 49 anni è prevista all'occorrenza una valutazione del potenziale.

<u>Lingua e formazione</u>: le misure di promozione linguistica vengono pianificate in funzione delle esigenze individuali per tutto il gruppo target. I richiedenti con buone probabilità di rimanere a lungo nel nostro Paese devono essere ammessi ai corsi di promozione linguistica. All'occorrenza possono essere previste offerte di promozione della formazione generale o di competenze di base.

<u>Capacità in ambito formativo e occupazionale</u>: in base alla valutazione del potenziale gli AP/R sono attribuiti a misure di promozione dell'integrazione adeguate;

<u>Lingua e formazione nella prima infanzia</u>: i figli degli AP/R devono avere la possibilità di acquisire competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio già prima di accedere alla scuola d'infanzia.

<u>Coesistenza (integrazione sociale)</u>: vengono promossi i contatti con la società; sono previste misure d'integrazione sociale per le persone che per motivi familiari o di salute non possono partecipare ai programmi che consentono di seguire una formazione o di trovare un'occupazione.

Grazie alle misure della promozione specifica dell'integrazione destinate agli AP/R, i giovani e i giovani adulti che presentano il potenziale necessario potranno accedere alle offerte ordinarie della formazione professionale di base.⁸

I Cantoni attuano l'Agenda Integrazione Svizzera nel quadro dei rispettivi PIC contestualmente agli otto ambiti di promozione convenuti. A tal fine gli accordi di programma in essere per l'attuazione dei PIC 2018–2021 sono integrati mediante un accordo aggiuntivo. Gli accordi aggiuntivi devono essere improntati a un processo sistematico di promozione della prima integrazione destinato ai rifugiati riconosciuti e alle persone ammesse provvisoriamente ed estendersi nello specifico agli ambiti di promozione⁹ del processo integrativo menzionati al capoverso 3. Per attuare le misure impostate in funzione degli ambiti di promozione i Cantoni dispongono della somma forfettaria a favore dell'integrazione di cui all'articolo 15 OIntS.

Anche la promozione della prima integrazione degli AP/R soggiace al principio sancito dall'articolo 2 OIntS secondo cui le misure della promozione specifica dell'integrazione ven-

Cfr. allegato 4 del Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera
 Cfr. Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (pag. 8segg. e

 ¹⁶segg.).
 Cfr. allegati del Rapporto del gruppo di coordinamento del 1° marzo 2018 Agenda Integrazione Svizzera (pag. 13segg.).

gono offerte solo a titolo di sostegno complementare, nonché all'articolo 17 OIntS riguardante le spese sussidiabili nel quadro dei PIC.

A integrazione del documento di base dei PIC del 25 gennaio 2017 steso dalla Confederazione e dai Cantoni in vista della conclusione di accordi di programma in virtù dell'articolo 20a LSu, in una pertinente circolare sono disciplinate l'attuazione concreta degli obiettivi e dei parametri di riferimento dell'Agenda Integrazione e la relativa procedura. Il 4 dicembre 2018 la SEM ha emanato una prima circolare intitolata «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018-2021».

Articolo 15 OlntS

Per l'attuazione del processo obbligatorio di promozione della prima integrazione in vista di integrare i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente in modo celere ed efficace, in virtù dell'articolo 58 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 87 della legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (LStrl; RS *142.20*) e degli articoli 88-89 LAsi, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell'integrazione il cui importo è aumentato dagli attuali 6000 a 18 000 franchi. La somma forfettaria sarà versata un'unica volta, come sinora. Il suo importo è calcolato in base al numero di riconoscimenti della qualità di rifugiato, ovvero di ammissioni provvisorie o concessioni di protezione ¹⁰.

In seguito alla crisi umanitaria in Siria, dal 2013 la Svizzera accoglie persone direttamente dai campi profughi (reinsediamento). A livello internazionale, il nostro Paese ha inoltre contribuito alla ripartizione tra i Paesi europei degli oneri in materia di rifugiati (burden sharing) accogliendo persone provenienti dall'Italia (ricollocazione). Per agevolare la riuscita dell'ammissione e dell'integrazione dei rifugiati ricollocati i Cantoni realizzano programmi d'integrazione speciali per cui la Confederazione versa attualmente 11 000 franchi in aggiunta alle somme forfettarie per l'integrazione (reinsediamento II).

In sede di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera andranno intraprese misure per promuovere l'integrazione, su base individuale, dell'intero gruppo dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. L'impostazione mirata delle misure consentirà in futuro di tenere conto anche delle esigenze particolari dei rifugiati reinsediati. Una volta arrivati a scadenza, gli attuali accordi di programma speciali potranno così essere sostituiti dall'Agenda Integrazione Svizzera. È pertanto abrogata la disposizione secondo cui, nel quadro dell'ammissione di gruppi di rifugiati conformemente all'articolo 56 LAsi, il Consiglio federale può definire l'importo della somma forfettaria in via derogatoria (art. 15 cpv. 2 OIntS, in vigore dal 1° gennaio 2019).

Conformemente al capoverso 3, la SEM concede la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma conformemente all'articolo 20a LSu a favore dei PIC (art. 14 cpv. 4 OIntS, in vigore dal 1° gennaio 2019). È stato semplicemente precisato che si tratta di accordi di programma stipulati conformemente all'articolo 20a LSu. Contestualmente all'Agenda Integrazione Svizzera, Confederazione e Cantoni si sono intesi per il raggiungimento di obiettivi sociopolitici ai sensi dell'articolo 58 capoverso 2 LStrl. Questi obiettivi saranno concretizzati contestualmente ai PIC e a complemento degli obiettivi strategici già convenuti nel quadro dei PIC tuttora in atto, quali parti integranti degli accordi di programma.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura all'articolo 15 capoverso 5 dell'OlntS, in vigore dal 1° gennaio 2019. La Confederazione versa la somma forfettaria ai Cantoni due volte l'anno in virtù del numero di decisioni effettive riguardanti persone di cui al capoverso 1; sono determinanti le cifre delle banche dati della SEM. Non è più indicata la data di riferimento per il rilevamento delle cifre determinanti. Tale data dovrà essere definita in pertinenti istruzioni;

¹⁰ Questo statuto giusta gli art. 4 e 66segg. LAsi non è ancora stato applicato.

ciò consentirà di tenere conto con maggiore flessibilità delle obiezioni dei Cantoni per quanto riguarda il rilevamento dei dati e la data di versamento.

Il processo integrativo deve iniziare quanto prima possibile. Il Consiglio federale e i Governi cantonali hanno pertanto deciso che i richiedenti l'asilo con prospettiva di rimanere devono poter beneficiare delle offerte di promozione linguistica. Conformemente alla modifica della legge sull'asilo del 25 settembre 2015¹¹, entrata in vigore il 1° marzo 2019, con la presentazione della domanda d'asilo in un centro della Confederazione prende inizio la fase preparatoria della durata di 21 giorni civili. Durante questa fase sono effettuati i chiarimenti preliminari necessari per svolgere una procedura d'asilo. Al termine della fase preparatoria segue immediatamente la procedura d'asilo vera e propria. Se durante la fase preparatoria è stato costatato un caso Dublino è avviata la procedura Dublino (cfr. art. 26b LAsi). Durante questa procedura della durata massima di 140 giorni, compreso l'eventuale trasferimento nello Stato Dublino competente, i richiedenti l'asilo soggiornano in linea di massima nei centri della Confederazione. Nei casi non Dublino che non richiedono ulteriori chiarimenti, dopo l'audizione sui motivi d'asilo o la concessione del diritto di essere sentiti la domanda è trattata in una procedura celere secondo uno scadenzario prestabilito (cfr. art. 26c LAsi). In tale procedura possono essere prese decisioni di asilo negative oppure positive. Nella procedura celere le decisioni relative alle domande d'asilo devono passare in giudicato entro 100 giorni; in caso di decisione negativa l'allontanamento deve essere eseguito entro questo termine. Se dall'audizione del richiedente sui motivi d'asilo risulta che una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere non è possibile entro il termine stabilito (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi), per esempio perché sono necessari chiarimenti supplementari, la domanda d'asilo è trattata nella procedura ampliata e, per la durata della procedura, il richiedente è attribuito a un Cantone (cfr. art. 26d LAsi). La procedura ampliata dev'essere portata a termine entro un anno, compresa l'eventuale esecuzione dell'allontanamento. Conformemente al rapporto finale sulla pianificazione globale del riassetto del settore dell'asilo, le persone oggetto di una procedura ampliata hanno buone probabilità di rimanere in Svizzera (60%). 12

Il capoverso 5 introduce la possibilità per i Cantoni di utilizzare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per attuare misure di promozione della lingua e della formazione destinate ai richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata. Ciò riguarda nello specifico anche i bambini di età compresa tra 0 e 5 anni (ambiti di promozione conformemente all'art. 12 lett. c e d OIntS). In questo modo è tenuto conto del fatto che, se durante la procedura velocizzata e la procedura Dublino non è ancora opportuno prevedere misure integrative, durante la procedura ampliata, a fronte della forte probabilità che i richiedenti l'asilo in questione rimangano in Svizzera, è invece opportuno avviare pertinenti misure.

Il capoverso 6 corrisponde all'articolo 15 capoverso 6 OIntS, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Articolo 17 OlntS

Nel quadro dei PIC i Cantoni possono finanziare misure per l'ulteriore sviluppo concettuale e qualitativo nonché valutazioni allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici. A tal fine possono attingere anche alla somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 15 OlntS, in vigore dal 1° gennaio 2019), sempreché ciò contribuisca a sviluppare ulteriormente e ad assicurare il processo di promozione della prima integrazione di cui all'articolo 14a OlntS.

¹¹ RU **2016** 3101

Gruppo di lavoro per il riassetto (2014): Pianificazione globale per il riassetto del settore dell'asilo, rapporto finale del 18 febbraio 2014, pag. 27. www.sem.admin.ch/content/sem/it/home.html> Attualità > News > News 2014 > Definite le condizioni quadro per il riassetto del settore dell'asilo (stato: 27.7.2018).

Articolo 29a OIntS

Conformemente alla disposizione transitoria, la somma forfettaria a favore dell'integrazione è concessa unicamente ove l'accordo di programma in essere (2018-2021) sia stato dapprima adeguato alle nuove disposizioni dell'OlntS mediante la stipula di un accordo aggiuntivo (n. 14 dell'accordo di programma). L'accordo aggiuntivo deve adeguare l'accordo di programma in essere alle nuove condizioni dell'Agenda Integrazione Svizzera. In assenza di un accordo aggiuntivo, fino allo scadere dell'accordo aggiuntivo in essere, ossia fino alla fine del 2021, è versata una somma forfettaria a favore dell'integrazione dell'importo di 6000 franchi. È data la possibilità di stipulare un accordo aggiuntivo fino al 30 novembre 2020. Dopo tale data le necessarie misure di promozione della prima integrazione sono rette dall'accordo di programma per il periodo successivo.

Le disposizioni transitorie riguardanti la concessione della somma forfettaria a favore dell'integrazione maggiorata in caso di conclusione di un accordo aggiuntivo sono presentate in dettaglio al numero 6.2 della circolare della SEM del 4 dicembre 2018¹³ «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC».

Per tenere conto delle esigenze individuali delle persone entrate in Svizzera nel quadro del programma d'integrazione per rifugiati reinsediati 2017–2019 (decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2016), i Cantoni di accoglienza ottengono attualmente una somma forfettaria di 11 000 franchi che vengono ad aggiungersi alla somma forfettaria a favore dell'integrazione in virtù di un accordo di prestazione. In sede di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera andranno intraprese misure per promuovere l'integrazione, su base individuale, dell'intero gruppo dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Non saranno pertanto stipulati accordi di prestazione. L'impostazione mirata delle misure consentirà in futuro di tenere conto anche delle esigenze particolari dei rifugiati reinsediati. Se dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza altre persone entreranno in Svizzera nel quadro del programma d'integrazione dei rifugiati reinsediati 2017–2019 in atto, i Cantoni con cui la Confederazione ha stipulato accordi di prestazione riguardanti l'integrazione di questi gruppi di persone otterranno parimenti, anziché due somme forfettarie, un'unica somma forfettaria dell'importo di 18 000 franchi per rifugiato riconosciuto.

8.2 Indennizzo delle spese supplementari per i MNA

Articolo 22 OAsi 2

Il capoverso 1 definisce il nuovo importo della somma forfettaria globale mensile. D'ora in poi comprende anche un contributo (ca. 36 franchi per giorno e MNA) ai costi supplementari sostenuti dai Cantoni per alloggiare e assistere i MNA. Questo contributo complementare è corrisposto nel quadro della somma forfettaria globale versata per tutte le persone del settore dell'asilo aventi diritto a un sovvenzionamento (cfr. paragrafo dedicato alla deduzione matematica).

Il capoverso 1 va peraltro completato in quanto la somma forfettaria globale non si basa più unicamente su un determinato stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, bensì anche sul numero di MNA a una data di riferimento ben precisa, ovvero sul rapporto di questo numero rispetto all'effettivo complessivo di richiedenti l'asilo e di persone ammesse provvisoriamente senza permesso di dimora alla medesima data di riferimento.

Al capoverso 5 è definita l'entità della quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza dei MNA, ripartita sulla somma forfettaria globale versata a tutte le persone del

Circolare «Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018–2021» della SEM del 4 dicembre 2018, consultabile all'indirizzo: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/20181204-rs-eingabe-umsetzung-ias-i.pdf

settore dell'asilo aventi diritto a un sussidio (cfr. paragrafo dedicato alla deduzione matematica).

Il nuovo capoverso 6 contiene la formula d'indicizzazione per l'adeguamento annuale della quota parte per le spese supplementari di alloggio e assistenza dei MNA (data di riferimento: 31 ottobre, per analogia con l'adeguamento della somma forfettaria globale all'indice nazionale dei prezzi al consumo) basato sul rapporto del numero di MNA rispetto all'effettivo globale diviso per il 5,1 per cento (rapporto dei due effettivi al 31 ottobre 2017). In questo modo sarà possibile, da un lato, tenere conto dell'evoluzione del numero di MNA, ovvero del rapporto del numero di MNA rispetto all'evoluzione dell'effettivo globale, e dall'altro, adeguare il contributo federale al bisogno effettivo dei Cantoni. Se la quota di MNA rispetto all'effettivo globale aumenta, anche i costi sostenuti dai Cantoni per l'alloggio e l'assistenza di queste persone aumenta conseguentemente. Il sussidio supplementare della Confederazione è adeguato conseguentemente in base all'indicizzazione prevista. Se invece la proporzione di MNA rispetto all'effettivo globale diminuisce, diminuiscono anche le spese effettive sostenute dai Cantoni, pertanto il contributo federale è adeguato verso il basso in base all'indicizzazione.

Articolo 26 OAsi 2

Gli adeguamenti dell'articolo 26 OAsi 2 riguardano il settore dei rifugiati. Sotto il profilo materiale sono analoghi agli adeguamenti dell'articolo 22 OAsi 2, pertanto rimandiamo alle spiegazioni qui sopra.

Disposizione transitoria

La disposizione transitoria precisa che già all'entrata in vigore della presente modifica la SEM adegua gli importi contenuti nell'articolo 22 capoversi 1, 5 e 6 e nell'articolo 26 capoversi 1, 5 e 6 allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo e alla quota di minorenni non accompagnati sull'effettivo complessivo al 31 ottobre 2018.

Deduzione matematica dell'entità del contributo supplementare e ripartizione sulla somma forfettaria globale

Le tabelle seguenti indicano la deduzione matematica sia della somma forfettaria globale nel settore dell'asilo (somma forfettaria globale 1; tabella 1) sia della somma forfettaria globale nel settore dei rifugiati (somma forfettaria globale 2; tabella 2).

Somma forfettaria globale 1 (SFG1)

Somma forfettaria per MNA e giorno	Importo nel 2018 in franchi	Importo dopo adeguamento in franchi	
Aiuto sociale (alloggio, sostegno, assistenza sanitaria)	40.88	100 % 42.90	100 % 42.90
Assistenza	9.00	100 % 57.10	75 % 42.83
Totale	49.88	100.00	85.73

Nuova somma forfettaria per MNA e giorno (100 % spese aiuto sociale 75 % spese assistenza)		85.73
Differenza per MNA e giorno	85.73 – 49.88	35.85
Sussidi complementari per anno in caso di 2283 MNA	2283 x 35.85 x 365	29 873 626
Quota parte supplementare al mese ripartita sulla SFG1 in caso di effettivo di MNA pari a 2283 persone e di effettivo nel settore dell'asilo pari a 44 383 persone	29 873 626 : 44 383 : 12	56.09

Rapporto tra i due effettivi:

Effettivo globale nel settore dell'asilo al 31.10.2017	44 383 persone		
Effettivo MNA al 31.10.2017	2283 persone	100 x 2283 : 44 383	5,1 %

Somma forfettaria globale 2 (SFG2)

Somma forfettaria per MNA e giorno	Importo nel 2018 in franchi	Importo dopo adeguamento in franchi	
Aiuto sociale (alloggio, sostegno, assistenza sanitaria)	39.63	100 % 42.90	100 % 42.90
Assistenza	8.86	100 % 57.10	75 % 42.83
Totale	48.49	100.00	85.73

Nuova somma forfettaria per MNA e giorno (100 % spese aiuto sociale 75 % spese assistenza)		85.73
Differenza per MNA e giorno	85.73 – 48.49	37.24
Sussidi complementari per anno in caso di 138 MNA	138 x 37.24 x 365	1 875 779
Quota parte supplementare al mese ripartita sulla SFG2 in caso di effettivo di MNA pari a 138 persone e di effettivo nel setto-	4 075 770 - 07 004 - 40	.
re dei rifugiati pari a 27 891 persone	1 875 779 : 27 891 : 12	5.60

Rapporto tra i due effettivi:

Effettivo globale nel settore dei rifugiati al 31.10.2017	27 891 persone		
Effettivo MNA al 31.10.2017	138 persone	100 x 138 : 27 891	0,5 %

* * *